

**Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio previste**

**dal corso per Operatori Socio Sanitari**

TRA

**L'Azienda Ospedale-Università Padova** (d'ora in poi denominata "**soggetto ospitante**"), con sede legale in Padova, Via Giustiniani n° 1, (codice fiscale 00349040287) rappresentata dall'Avv. Maria Grazia Cali, Direttore dell'UOC Affari Generali che interviene nel presente atto giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. del

E

**L'ente formativo**.....(di seguito denominato per comodità "**soggetto promotore**"), con sede legale a ....., Via .....(codice fiscale e p.i. ....), rappresentata dal Legale Rappresentante , Sig. ....

**PREMESSO CHE**

- visto l'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito il 22 febbraio 2001;
- vista la L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e ss.mm.ii., "La figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario" con la quale è stata istituita la figura dell'Operatore Socio Sanitario, unitamente ai contesti operativi, alle attività e alle competenze che la caratterizzano, nonché alle modalità gestionali ed organizzativi dei corsi di formazione.
- atteso che sulla base della precitata L.R. 20/2001, e sulla base del

fabbisogno annualmente rilevato, vengono attivati i relativi corsi di formazione da parte della Giunta regionale, la quale nel tempo ha emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi da parte degli Organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. 19/2002;

- vista la DGRV n. 688 del 16/05/2017 con la quale viene programmata l'offerta formativa per i corsi di Operatore Socio Sanitario per il triennio 2017/2019, nonché la "Direttiva per la presentazione dei progetti formativi";

- atteso che la predetta direttiva ribadisce, ai sensi della normativa vigente, che i percorsi di formazione devono realizzarsi in un arco temporale fino ad un massimo di diciotto mesi dall'avvio e che i percorsi formativi sono articolati in moduli di insegnamento per 480 ore di formazione e 520 di tirocinio;

- vista la DGRV n.663 del 15/05/2018 "Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari" e della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8.";

- considerato che il tirocinio è parte fondamentale e insostituibile del programma di formazione poiché costituisce la modalità privilegiata di apprendimento delle competenze tecnico-pratiche specifiche;

- Specificato che in analogia con quanto previsto dalla DGRV n. 1439 del 05/08/2014 in materia di formazione universitaria delle Professioni sanitarie, la competenza riguardante l'organizzazione di tirocini

degli studenti del corso OSS afferisce alla UOC Direzione delle Professioni Sanitarie, struttura complessa a valenza aziendale che opera in Staff alla Direzione sanitaria aziendale;

- sottolineato che viene prevista la gratuità del tirocinio svolto e pertanto nessun costo deve essere a carico del tirocinante o dell'Organismo di formazione accreditato;

- considerato che l'Ente formativo..... è stata autorizzata con Decreto di Giunta Regionale n. .... a gestire i percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario ha richiesto a questa Azienda Ospedale di attivare una convenzione per lo svolgimento del tirocinio per Operatore Socio Sanitario;

- Visto che il Direttore f.f. dell'UOC Direzione delle Professioni Sanitarie ha espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, compatibilmente con le esigenze sostenibilità organizzativa consentita dalle Strutture aziendali e dai rispettivi coordinatori, i soggetti in tirocinio di formazione partecipanti ai corsi OSS organizzati dal soggetto promotore.

### **Art. 2 – Il Referente organizzativo aziendale per i tirocini**

Il referente organizzativo aziendale è individuato all'interno della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento del tirocinio**

Il tirocinio formativo si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo pro-

duttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante non corrisponde ai tirocinanti alcuna retribuzione e non riconosce rimborsi spese o altre agevolazioni (es. utilizzo della mensa o di altri servizi) che comportino oneri finanziari a carico del proprio bilancio.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un referente designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, che stilerà un piano di tirocinio per ogni studente, con indicate anche le modalità di certificazione del superamento dello stesso, nonché le modalità di documentazione della frequenza.

Il tirocinio potrà essere svolto dal lunedì alla domenica, prevedendo alcune esperienze di turno completo.

#### **Art. 4 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le indicazioni ricevute dal Direttore dell'U.O. e/o del Coordinatore in cui si svolge il tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze eventualmente acquisite durante lo svolgimento del tirocinio ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Gli

stessi dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore dell'UO

ospitante, nella sua qualità di delegato Privacy come da Delibera del

Direttore Generale n. 262 del 07/03/2019;

- osservare gli orari e le regole di comportamento previste dallo specifico regolamento;

- tenere un comportamento rispettoso del personale, dell'ambiente e del luogo in cui si opera;

- indossare il tesserino di riconoscimento ed il camice fornito dal soggetto ospitante; il camice va tenuto con cura, pulito ed in ordine e va restituito alla fine del tirocinio.

Prima dell'inizio dell'attività all'interno delle strutture aziendali il tirocinante è, inoltre, tenuto a prendere visione del "Codice di Comportamento" e del "Regolamento aziendale sulla privacy" sul sito aziendale [www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it).

#### **Art. 5 – Polizze assicurative**

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Devono essere pertanto comunicati gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL e Responsabilità Civile alla UOC Affari Generali del soggetto ospitante.

#### **Art. 6 – Tutela della salute**

Il soggetto promotore si impegna a fornire, preventivamente, a ciascun tirocinante un'adeguata formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inoltre devono essere assolti gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità rilasciata dal Medico Competente.

Il tirocinante può frequentare nel rispetto delle seguenti misure:

- effettuare tampone naso-faringeo prima dell'inizio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari;

- aderire al percorso formativo degli operatori sanitari per RSA organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica con modalità e-learning:

Le misure di sorveglianza sanitaria vengono effettuate senza onere a carico degli organismi di formazione e del tirocinante pertanto rimangono a carico del soggetto ospitante.

Sarà inoltre cura del soggetto ospitante garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 7– Imposta di bollo e registrazione**

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegata A del D.P.R. n. 642/1972, è assunta dal soggetto promotore.

In caso d'uso della presente convenzione le spese di registrazione saranno a carico del soggetto che ha interesse alla registrazione.

#### **Art. 8 – Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il .....

Le parti, comunque, si riservano la facoltà di interrompere anticipatamente

tale rapporto con preavviso di almeno due mesi da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.

**Art. 9 Norme Finali**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi in materia.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti indicano il foro di Padova quale foro competente.

Padova,

Per l'Azienda Ospedale

Per L'ente formativo

Università Padova

il Direttore della UOC

il Presidente

Affari Generali

Avv. Maria Grazia Calì

.....